



LEGGE

RELATIVA AL PRESIDE DELLE SCUOLE SECONDARIE

3 Giugno 1916(*) N. 11

Art. 1.

- Il Preside delle scuole secondarie viene nominato per votazione a scrutinio segreto, tra gli insegnanti in pianta organica del Liceo e del Ginnasio superiore, dal Consiglio G. e Generale.

Art. 2.

- Il Preside dura in carica un triennio e può essere confermato soltanto per un secondo triennio. La rielezione può avvenire trascorso un altro triennio.

Art. 3.

- Il Preside percepirà un assegno, senza effetti organici, come è fissato sul Bilancio dello Stato.

Art. 4.

- Le funzioni di Preside sono determinate dal regolamento per il Liceo e Ginnasio, fermi restando tutti gli obblighi inerenti alla sua qualità di insegnante.

Art. 5.

- Esso è alla dipendenza del Congresso Superiore degli Studi.

Art. 6.

- Il Preside deve tenere ufficio per il pubblico nelle ore del mattino dei giorni di vacanza in base ad orario da approvarsi dal Congresso degli Studi.

(*) ERRATA CORRIGE REDAZIONALE:

Il S. 2. Pag. 419 reca "1816" anziché "1916".